
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Identità, connessione o pregiudizialità tra procedimenti pendenti dinanzi a giudici o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario: il provvedimento di sospensione è legittimo?

Va confermato che l'esistenza di un rapporto d'identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti, pendenti dinanzi a giudici diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario, non giustifica la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio, affinché provveda ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.; pertanto, allorchè il giudice di merito si trovi in una situazione in cui avrebbe dovuto riferire al capo dell'ufficio, il provvedimento di sospensione deve essere considerato illegittimo, a meno che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, debba escludersi la possibilità di adottare il "modus procedendi" imposto dalle norme citate.

...omissis...

Nessuna delle intimete ha svolto attività difensiva.

Il giudice relatore ha avviato la causa a decisione con il rito previsto per il procedimento in camera di consiglio.

4.1. Con unico motivo di ricorso parte ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 295 c.p.c. per inesistenza di pregiudizialità tecnico-giuridica tra le due cause.

Il ricorrente espone che la causa n. 3362/08 non può costituire antecedente logico-giuridico della causa n. 3450/10, poichè la sua definizione non determina la decisione della causa "pregiudicata", nè è atta a condizionare l'esito del processo sospeso, in modo da crearsi un conflitto di giudicati.

Perviene a tale conclusione analizzando le due possibili alternative di definizione della causa n. 3362/08: "se tale giudizio si concludesse con l'accertamento dell'intervenuta usucapione a favore della sig. xxxxxx C., ai legittimari pretermessi che hanno agito in riduzione delle disposizioni testamentarie, non spetterebbe nulla, pertanto non si configurerebbe alcun contrasto di giudicati tra i due processi.

Se viceversa, lo stesso giudizio si concludesse con l'accertamento della lesione di legittima, tale decisione non comporterebbe alcuna influenza sulla causa sospesa, in quanto il patrimonio del de cuius xxxx verrebbe aumentato, poichè l'eventuale attribuzione della quota di riserva, che sarebbe spettata a R.E., andrebbe effettuata a favore degli eredi dello stesso che hanno agito in riduzione delle disposizioni testamentarie di xxx Il motivo è da ritenere infondato.

5. Occorre innanzitutto rilevare che tra le due cause c'è rapporto di pregiudizialità in senso stretto.

Non è corretta l'osservazione di parte ricorrente secondo la quale, in caso di accoglimento della causa "pregiudicante", il patrimonio di Rxxxxxx non verrebbe aumentato. Ciò in quanto, in caso di esito positivo della causa, l'eventuale attribuzione della quota di riserva spettante al coniuge/genitore non andrebbe a confluire direttamente in capo agli eredi dello stesso, ma si riverserebbe prima nell'asse ereditario del de cuius, che conseguentemente verrebbe aumentato. In questa ipotesi potrebbe non verificarsi più lesione di legittima. In virtù dell'incremento, nell'asse ereditario potrebbero rientrare beni ulteriori, che aumenterebbero le quote spettanti ai legittimali, mentre la disponibile nei confronti di xxxxxxxx trattandosi di un bene specifico, ossia metà di un immobile e non di una percentuale del patrimonio, rimarrebbe immutata. L'eventuale incremento quantitativo dell'asse di xxxxxxxxx non è quindi neutro nella causa relativa alla lesione di legittima xxx.. Pertanto non si tratta di una fattispecie di mera pregiudizialità "logica", ma giuridica in senso stretto. Il tribunale correttamente ha osservato infatti che dalla definizione della causa pregiudicante dipende l'esatta individuazione dei beni di cui il de cuius poteva disporre, nonchè della massa ereditaria ai fini della determinazione della quota disponibile e di quella di riserva.

5.1. Tuttavia, va rilevato anche che ha errato il tribunale di Avellino nel disporre la sospensione. Le due cause infatti potevano essere riunite, perchè

pendono dinanzi allo stesso tribunale, presentano connessione per pregiudizialità e soprattutto si trovano entrambe in fasi che non precludono la riunione.

Come ha avuto modo di affermare questa Corte, "l'esistenza di un rapporto d'identità, connessione o pregiudizialità tra due procedimenti, pendenti dinanzi a giudici diversi o sezioni diverse del medesimo ufficio giudiziario, non giustifica la sospensione ai sensi dell'art. 295 c.p.c., dovendo in tal caso il giudice della causa pregiudicata rimettere il fascicolo al capo dell'ufficio, affinché provveda ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c.; pertanto, allorchè il giudice di merito si trovi in una situazione in cui avrebbe dovuto riferire al capo dell'ufficio, il provvedimento di sospensione deve essere considerato illegittimo, a meno che, in relazione allo stato raggiunto dal processo ritenuto pregiudicante, debba escludersi la possibilità di adottare il "modus procedendi" imposto dalle norme citate" (Cass. 13330/2012; in questo senso anche Cass. 12741/2012).

Tale orientamento può essere confermato. Deve essere rilevato d'ufficio (Cass. 20149/14) che il giudice della causa pregiudicata in ragione della connessione per pregiudizialità che lo stesso ha riconosciuto ed evidenziato nel provvedimento oggetto dell'odierno ricorso, doveva rimettere la causa al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c., perchè questi valutasse l'opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, alla luce dei principi suddetti. Qualora le cause fossero state già pendenti davanti a lui, il giudice istruttore doveva attentamente verificare se si trovassero irrimediabilmente (es: una già rimessa a decisione e l'altra ancora in trattazione ovvero in fase istruttoria) in fasi diverse al punto da rendere impossibile la riunione, ovvero se, come appare dal provvedimento, fosse possibile la riunione, semplicemente ritardando il procedere dell'una in attesa della maturazione della fase istruttoria anche per l'altra.

6. Il Collegio fa proprie le considerazioni che precedono, già svolte nella relazione preliminare di cui all'art. 380 bis c.p.c..

Il ricorso per regolamento di competenza va quindi accolto e l'ordinanza impugnata, resa il 7 ottobre 2014 dal g.i. del tribunale di Avellino, va cassata.

Le parti devono essere rimesse al giudice del tribunale di Avellino, previa riassunzione nei termini di legge.

Le spese di questo procedimento saranno, liquidate unitamente alla decisione di merito.

p.q.m.

La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza. Cassa l'ordinanza impugnata e rimette le parti avanti al giudice del tribunale di Avellino, previa riassunzione nei termini di legge.

Spese al merito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta 2 sezione civile, il 9 luglio 2015.